

Convenzione fra il Comune ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di una rete WIFI integrata nel progetto wifi.italia.it

tra le Parti

Comune di Ripe San Ginesio (MC),
rappresentato in quest'atto dal Sindaco pro tempore - sig. Paolo Teodori,
Dirigente del Settore Delegato del Sindaco;

e

Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dall'ing. Salvatore Lombardo, Direttore Generale della società Infratel.

PREMESSO

1. che l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal "Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)";
2. che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società *in house* Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
3. che l'accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese";
4. che è necessario contribuire al rilancio economico ed alla coesione sociale e territoriale delle aree colpite dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, favorendo l'accesso gratuito ad internet ed ai servizi digitali nei Comuni delle Regioni presenti in tali aree;
5. che il protocollo di intesa del 26 luglio 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l'Agenzia per l'Italia digitale con il quale si intende collaborare alla creazione di nuovi servizi digitali nell'ambito del turismo in grado di facilitare l'accesso di cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale, attraverso la diffusione di piattaforme intelligenti al servizio del turista sul territorio nazionale (progetto "Wi-Fi.Italia.It");
6. che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);

Convenzione fra Comune ed Infratel Italia S.p.A.
per la realizzazione di reti Wi-Fi

7. che il Comune firmatario è interessato a favorire nell'ambito del progetto WiFi Italia lo sviluppo dei servizi digitali a banda ultralarga per i cittadini, le imprese e le amministrazioni nelle aree del suo territorio non coperte;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente Convenzione disciplina le modalità per l'installazione, manutenzione e l'esercizio degli apparati necessari al progetto WiFi Italia fra il Comune ed Infratel.
2. In particolare, le Parti si impegnano ad includere il territorio del Comune nel sistema federato nazionale di "Wifi.Italia.it", mediante l'installazione e la configurazione di nuovi punti di accesso WiFi ad accesso gratuito anche mediante utilizzo e integrazione di infrastrutture esistenti.
3. L'individuazione delle aree da servire avverrà su proposta del Comune escludendo dell'intervento le aree già coperte con reti WiFi pubbliche o che siano oggetto di finanziamento pubblico o privato sia con fondi nazionali che comunitari, tenuto conto del loro valore turistico e/o artistico, e della positiva valutazione di fattibilità tecnica da parte di Infratel.
4. La presente Convenzione, quindi, regola le modalità di realizzazione di nuovi punti WiFi (hot Spot) le cui localizzazioni sono individuate congiuntamente, nonché le modalità di integrazione nel sistema di autenticazione unica wifi.italia.it di eventuali reti WiFi preesistenti promosse dall'amministrazione

ART. 3

(Modalità di attuazione)

In riferimento ai nuovi Punti WiFi Italia previsti nel territorio comunale ai sensi del progetto wifi.italia.it per i comuni con meno di 2000 abitanti valgono le seguenti modalità:

- a. A seguito di un sopralluogo congiunto verranno individuate in via definitiva le localizzazioni più adatte per l'installazione fino a 3 punti WiFi;
- b. Infratel, avvalendosi di Appaltatori, provvederà alla progettazione esecutiva, installazione e configurazione degli apparati;
- c. Il Comune si occuperà di fornire alimentazione elettrica agli apparati per almeno 3 anni dalla data dell'installazione;

Convenzione fra Comune ed Infratel Italia S.p.A.
per la realizzazione di reti WiFi

- d. Infratel provvederà ad inserire i Punti WiFi così realizzati nella rete wifi.italia.it rete che permette accesso libero facilitato per gli utenti attraverso la APP wifi.italia.it;
- e. Infratel provvederà alla gestione degli apparati e alla loro manutenzione per i successivi 3 anni.

ART. 4

(Impegni tra le Parti)

Le Parti si impegnano a collaborare e a cooperare nelle attività di rispettivo interesse, per creare la necessaria sinergia al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2.

In particolare il Comune si impegna:

- a. Alla partecipazione attiva delle attività di sopralluogo con i tecnici incaricati da Infratel;
- b. All'individuazione delle soluzioni realizzative, congiuntamente ai tecnici Infratel, nel rispetto delle normative e al contempo fattibilità certa e nel breve periodo;
- c. A collaborare all'individuazione dei rischi d'interferenza con l'obiettivo di eliminarli e qualora non sia possibile ridurli al minimo attraverso la compilazione di un verbale relativo alle interferenze nel rispetto dell'art 26 comma 3-TER D.LGS. 81/2008 e S.M.I.;
- d. Ad agire attivamente per l'individuazione di eventuali necessità di richiesta permessi e facilitarne le operazioni di rilascio;
- e. A fornire per almeno 3 anni (24 ore su 24) alimentazione elettrica tramite presa elettrica a norma di legge alloggiata in contenitore a tenuta stagna per ciascun dispositivo WiFi con le seguenti caratteristiche: 220V, 50 Hz assorbimento 25 W;
- f. In caso di punti WiFi preesistenti gestiti dall'amministrazione, promuoverne la rapida integrazione con la rete di accesso integrato wifi.italia.it

Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, Infratel (direttamente o attraverso società affidataria della realizzazione del progetto) si impegna a;

- a. Eseguire i sopralluoghi nel Comune congiuntamente ai referenti individuati dall'amministrazione;
- b. Progettare, ed installare i punti WiFi concordati;
- c. Gestire e mantenere per 3 anni i punti WiFi realizzati;
- d. Inserire i punti di accesso così realizzati nonché quelli preesistenti nel Sistema integrato di accesso e gestione di "WiFi.Italia.it";

Convenzione fra Comune ed Infratel Italia S.p.A.
per la realizzazione di reti WiFi

ART. 5

(Durata)

1. Il presente protocollo avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso per una durata di tre anni e potrà essere prorogato per volontà delle Parti con atto scritto.

ART. 6

(Disposizioni finali)

1. Le Parti si impegnano a fare in modo che le iniziative poste in essere per l'esecuzione del presente protocollo si svolgano nel pieno rispetto della disciplina legale.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere di diritto in ogni momento dal presente accordo mediante semplice comunicazione alla sede della controparte indicata nel presente atto. In caso di cessazione degli effetti del presente protocollo per recesso unilaterale o per qualsiasi altro motivo, ciascuna Parte si assumerà tutti i costi sostenuti fino al momento della cessazione.

ART. 7

(Riservatezza)

1. Infratel si impegna a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del decreto medesimo.
2. Infratel è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 196/03.